

Bottega , o di lavoro , ed in generale tutti gli esercenti qual si sia genere di Commercio , e d' industria , che nel sopraddetto ben congruo periodo ommettessero di notificarsi , dovranno attribuire unicamente a se stessi , se perderanno non solo il beneficio del Foro Mercantile , ma incorreranno altresì nelle pene espresse nel precedente Avviso .

E perchè poi nessuno abbia a trovarsi mai per inscienza in questo spiacevole caso , si dichiara innoltre , che tutti quelli , che in avvenire esercitar volessero li Negozi , Manifatture , Fabbriche , Arti , e professioni di sopra accennate , e dalle Leggi contemplate , dovranno nell' atto d' istituire , o intraprendere il loro Negozio , impiego , ec. iscriversi egualmente nell' Ufficio della Camera , che terrà metodicamente aperti i relativi Registri .

Venezia 28. Aprile 1807.

*Treves Vice Presidente .*

*Alberti Segr.*